

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Decreto ingiuntivo, prova scritta quale condizione di ammissibilità della domanda, nozione

È necessario – affinché il giudice possa emettere un [decreto ingiuntivo](#) – provare per iscritto di essere titolari di un credito certo, liquido ed esigibile. Per ciò che riguarda il requisito della prova scritta, l'[art. 634 c.p.c.](#), anziché limitare la categoria di prova scritta agli estratti autentici delle scritture contabili di cui ali artt. 2214 e ss., piuttosto vuole ampliare tale nozione precisando che per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c. Pertanto la prova scritta, I quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, consiste in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria (nel caso di specie, osserva il Tribunale, la causa petendi del ricorso monitorio verte sull'inadempimento di un contratto di leasing risolto di diritto e parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio mediante il deposito in giudizio del contratto, del verbale di consegna dei beni oggetto del

contratto, della comunicazione con cui è stato risolto di diritto il contratto con allegate le cartoline di avvenuta ricezione da parte del debitore principale e dei fideiussori).

NDR: in senso conforme Cass. n. 12388 del 19 settembre 2000.

Tribunale di Milano, sentenza del 15.10.2018

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato, la X s.r.l. (oggi in concordato preventivo), nonché la Y Al. s.r.l. ed la Z s.p.a. hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27682/2013 chiedendone la revoca e l'accertamento in via subordinata della conclusione di un leasing traslativo e non finanziario e che per effetto della violazione della legge 108/96 le società opponenti non sono tenute a corrispondere nulla, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni e per la restituzione delle somme indebitamente incassate dalla società opposta. A sostegno delle proprie pretese parte opponente ha dedotto: che in data 19.10.2006 la X S.r.l. aveva stipulato con la I Leasing S.p.a. (oggi M. Italiano S.p.a.) contratto di locazione finanziaria n. 869779 con canone di locazione concordato in complessivi 319.848,34 oltre IVA; che la Y Al. S.r.l. e la Z S.p.a. si costituivano fideiussori a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale X S.r.l.; che - a causa dell'inadempimento di quest'ultima nei pagamenti dei canoni scaduti - la --- S.p.a. aveva inviato lettera raccomandata datata 16.02.2012 con la quale comunicava l'avvenuta risoluzione del contratto; che successivamente la --- s.p.a. aveva instaurato giudizio monitorio innanzi al Tribunale di Milano chiedendo di ingiungere alla società X s.r.l. la riconsegna dei beni concessi in locazione finanziaria, nonché alla stessa X s.r.l., alla Y Al. s.r.l. ed alla Z s.p.a. il pagamento in via solidale e senza dilazione dei canoni di locazione finanziaria scaduti, fatturati e non pagati oltre interessi entro il tasso soglia, spese e competenze legali, per un totale pari ad 48.513,81; che in data 22.04.2013 il Tribunale di Milano emetteva il decreto ingiuntivo n. 27682 nei termini richiesti dalla ricorrente. Parti opponenti quindi hanno proposto opposizione avverso tale decreto richiedendone la revoca - previa sospensione della provvisoria esecuzione - sostenendo non solo l'inammissibilità della procedura monitoria per violazione del requisito della prova scritta ex art. 634 c.p.c., per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., e per difetto del requisito della liquidità del credito ricorrendo nel caso in esame una ipotesi di leasing "traslativo" soggetto alla disciplina dell'art. 1526 c.c..

La parte convenuta opposta M. Italiano S.p.a. in cui è stata fusa per incorporazione -- - S.p.a. costituendosi in giudizio, contestando le deduzioni avversarie, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande proposte dalle opponenti, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria delle spese di causa.

I Provis S.p.a. (soggetta all'attività di direzione e coordinamento di I S.p.a. a seguito di atto di scissione parziale DEL 22.9.2015) è volontariamente intervenuta durante l'udienza del 19.11.2015 chiedendo - in adesione alle conclusioni di parte opposta - il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Respinta l'istanza di parte opponente di sospensione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di consegna e concessa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., ed è stata fissata udienza in data 19.11.2015 all'esito della quale sono state respinte le istanze istruttorie ed è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.6.2017. Con ordinanza depositata in data 12.10.2017 il giudice precedentemente assegnatario rimetteva la causa sul ruolo per essere stato trasferito ad altro ufficio e veniva fissata l'udienza del 27.2.2019 per la precisazione delle conclusioni. A quell'udienza, subentrato un nuovo giudice, precisate le conclusioni, su accordo delle parti si è proceduto alla trattazione mista della causa mediante

assegnazione alle parti del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali. All'udienza di discussione ex art. 281 quinquies II comma c.p.c. in data 27 settembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Anzitutto deve essere ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni e confermata l'ordinanza istruttoria emessa in data 19.11.2015 attesa la superfluità ai fini del decidere della consulenza tecnica richiesta da parte opponente.

Ad avviso di questo giudice l'opposizione è infondata e non merita accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi che si vanno ad esporre.

Analizzando le eccezioni di inammissibilità del decreto ingiuntivo per difetto di idonea prova scritta e di liquidità del credito, gli assunti di parte opponente sono infondati e vanno disattesi. Al riguardo bisogna premettere che, come pacificamente stabilito dagli artt. 633 e 634 c.p.c., è necessario - affinché il giudice possa emettere un decreto ingiuntivo - provare per iscritto di essere titolari di un credito certo, liquido ed esigibile. Per ciò che riguarda il requisito della prova scritta, è evidente che l'eccezione avanzata da parte opponente muova da un'errata interpretazione dell'art. 634 c.p.c.. Difatti questa norma, anziché limitare la categoria di prova scritta agli estratti autentici delle scritture contabili di cui ali artt. 2214 e ss., piuttosto vuole ampliare tale nozione precisando che "Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché' per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile (...)". Pertanto la prova scritta, I quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, consiste in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12388 del 19 settembre 2000).

Peraltro, nel caso in esame la causa petendi del ricorso monitorio verte sull'inadempimento di un contratto di leasing risolto di diritto e parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio mediante il deposito in giudizio del contratto (doc. n. 2), del verbale di consegna dei beni oggetto del contratto (doc. n. 5), della comunicazione con cui è stato risolto di diritto il contratto con allegate le cartoline di avvenuta ricezione da parte del debitore principale e dei fideiussori (doc. n. 7). Risulta del tutto priva di pregio la contestazione relativa all'omesso deposito dell'estratto del conto corrente bancario ai sensi dell'art. 50 T.U.B. trattandosi peraltro di contratto di leasing e non di rapporto bancario.

Passando ad esaminare il merito, si osserva anzitutto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, che "L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria" (Cass., 9.05.2002, n. 6663; Cass., 12.08.2005 n. 16911). In altre parole, ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla

fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (così, Cass., 16 gennaio 2013 n. 951). La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28). Va quindi evidenziato che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).

Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). Nel caso di specie, la società concedente ha provato la conclusione del contratto di locazione finanziaria (doc. n. 2 fascicolo opposta) e la consegna dei beni (doc. n. 5) nonché la risoluzione di diritto del contratto (7-7 ter fascicolo monitorio) e la stipula della fideiussione (doc. n. 6) rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Y Al. S.p.a. e Y Campania S.p.a. e, del resto, tali circostanze non sono state oggetto di specifiche contestazioni, e ha allegato l'inadempimento della società utilizzatrice.

La società utilizzatrice non ha contestato né l'inadempimento dedotto nel ricorso monitorio né la mancata restituzione dei beni mobili. D'altro canto, la parte opponente non ha né allegato né in alcun modo dimostrato di aver provveduto al pagamento dei canoni risultati insoluti nell'estratto conto prodotto da parte attrice e di avere consegnato i beni mobili né ha contestato di aver ricevuto la citata lettera di risoluzione contrattuale.

Parte opponente ha sostenuto che il contratto di leasing di cui al caso di specie avrebbe valore traslativo dei beni mobili in oggetto e, pertanto, dovrebbe soggiacere alla disciplina di cui all'art. 1526 c.c. dettato in tema di vendita con riserva di proprietà, in forza del quale, in caso di risoluzione del contratto il venditore - concedente è tenuto a restituire le rate riscosse, salvo ottenere una somma a titolo di equo compenso e risarcimento del danno. Le parti hanno discusso della natura del leasing richiamando le distinzioni fra leasing di godimento e traslativo. Al riguardo va osservato che nella giurisprudenza di legittimità è particolarmente radicata - ed anche di recente riaffermata: si veda Cass. 20890/2017 - la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo. Secondo questo granitico orientamento, il leasing di godimento risulta stipulato con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e in corrispettivo di canoni remunerativi esclusivamente dell'uso dei beni locati. Il leasing traslativo risulta invece stipulato con riferimento a beni idonei a conservare alla scadenza del contratto un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e in corrispettivo di canoni che includono anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto da parte dell'utilizzatore.

Tale bipartizione, lungi dal risolversi in una semplice disquisizione teorica vertente sul profilo causale del negozio, si riflette sugli effetti propri della risoluzione del contratto in caso di inadempimento da parte dell'utilizzatore. Infatti - fermo restando in entrambi i casi il diritto del concedente alla restituzione del bene - nel primo caso, in applicazione della disciplina generale in materia di contratto ad esecuzione periodica o

continuata (art. 1458 c.c.), il concedente ha diritto a trattenere i canoni già riscossi, proprio perché strettamente funzionali alla detenzione avuta dall'utilizzatore per l'intero periodo di efficacia del contratto; nel secondo caso, invece, viene ritenuta prevalente la causa di scambio rispetto a quella di finanziamento, con conseguente applicazione della disciplina della vendita con riserva di proprietà e, quindi, dell'art. 1526 c.c. Sul piano rimediabile, la conseguenza è che l'utilizzatore, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l'uso della cosa, il quale comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo, il logoramento per l'uso (sul punto cfr. Cass. 574/2005), oltre al risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa dovuto all'utilizzatore (su tali aspetti si veda, per tutte, Cass. 13418/2008). La logica sottesa ai principi di diritto testé sintetizzata appare chiara: nel momento in cui il godimento temporaneo da parte dell'utilizzatore non esaurisca la funzione economica del bene, la durata del contratto sia predeterminata solo in funzione dell'ulteriore differito trasferimento del bene e della corrispondente rateizzazione del prezzo di acquisto e, quindi, in singoli canoni comprendano non solo il controvalore della detenzione ma anche una porzione del valore di mercato del bene, consentire al concedente di trattenere i canoni medio tempore versati dall'utilizzatore equivarrebbe a giustificare un'irragionevole locupletazione.

Su tale panorama giurisprudenziale si sono inseriti alcuni interventi normativi che, per la prima volta, hanno tentato di regolamentare la disciplina del leasing, vale a dire il D.Lgs. 6/2006, che ha introdotto l'art. 72-quater L.F., e soprattutto i commi 136-140 dell'art. 1 della Legge 124/2017. Come anche evidenziato dalla dottrina, questi interventi sono accumulati dal fatto di concepire la locazione finanziaria come una fattispecie unitaria, anche sotto il profilo rimediabile, senza operare distinzioni di sorta tra leasing di godimento e leasing traslativo. *Omissis* In buona sostanza, il legislatore ha predisposto un meccanismo rimediabile - peraltro per certi versi proceduralizzato si veda il successivo comma 139 - teso a disinnescare i possibili effetti irragionevoli che si verrebbero a generare nel caso in cui il concedente, oltre ad ottenere la restituzione del bene, trattenga anche i canoni riscossi. Invero, il concedente, una volta tornato in possesso del bene, sarebbe tenuto a vendere il bene a prezzo di mercato ed a restituire all'utilizzatore la differenza tra quanto conseguito e i costi contrattualmente previsti nel finanziamento, vale a dire canoni scaduti, canoni a scadere (senza l'applicazione, però, degli interessi di mora) e prezzo fissato in caso di esercizio del diritto di opzione. In questo modo, sia pure all'esito di tale complessa procedura (dalla durata invero incerta), verrebbe a riequilibrarsi il sinallagma, poiché il concedente - ossia la parte adempiente - vedrebbe remunerato comunque il proprio investimento senza, tuttavia, conseguire indebiti vantaggi nella specifica ipotesi del leasing traslativo (il maggior importo dei canoni risultando riequilibrato dal minor valore del prezzo fissato per l'opzione).

Ora, non v'è alcun dubbio che tali disposizioni normative non siano applicabili nel caso di specie: la prima - quella prevista dalla legislazione fallimentare e qui non esaminata nel dettaglio - perché si configura come una norma eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica (in questo senso anche Cass. 8687/2015), mentre la seconda perché entrata in vigore quando gli effetti della risoluzione di diritto si erano già prodotti, dovendosi peraltro escludere il carattere retroattivo di tali disposizioni. Questo giudice, pertanto, non può far altro che dare seguito all'indirizzo giurisprudenziale sopra accennato, largamente maggioritario e ritenuto condivisibile per le ragioni già enunciate.

All'adesione a tale indirizzo non consegue tuttavia in automatico il diritto dell'utilizzatore alla restituzione di quanto pagato, detratto l'equo compenso. L'art. 1526 c.c. si compone, infatti, di due commi, il secondo dei quali legittima le parti a inserire in contratto una clausola (di natura sostanzialmente penale) in base alla quale le rate (rectius: i canoni) pagate restino acquisite dal venditore a titolo di indennità

(melius: di penale), fermo restando il potere del giudice (esercitabile d'ufficio: cfr. Cass. Ss.Uu. 18128/2005) di ridurre ad equità tale indennità ove risulti di ammontare manifestamente eccessivo.

Nel caso di specie all'interno del punto 11 clausola espressamente sottoscritta dalla X S.r.l. ex art. 1342 c.c. (doc. n. 2 fascicolo monitorio) del contratto di locazione finanziaria le parti hanno statuito che in caso di inadempimento dell'utilizzatore il concedente può avvalersi ai sensi dell'art. 1456 c.c. della clausola risolutiva espressa e risolvere di diritto il contratto e in tal caso sussiste il diritto della concedente di ottenere l'immediato pagamento dei canoni periodici rimasti eventualmente insoluti alla data della risoluzione oltre a qualunque importo dovuto in base al contratto. "La concedente ha altresì facoltà di ottenere il risarcimento del danno identificato, stante la natura finanziaria del contratto come capitale residuo investito. L'importo di tale risarcimento sarà pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale attualizzati al tasso pari alla media mensile Euribor 3 mesi del mese precedente la data di perfezionamento del presente contratto diminuito di un punto percentuale. A favore dell'utilizzatore, per contro sarà accreditato l'importo che la concedente avrà ricavato, al netto di tasse e spese dalla vendita o dalla ricollocazione dei beni o da indennizzi assicurativi o da risarcimenti effettuati da terzi." Tale clausola è assimilabile a quella disciplinata dall'art. 1526, comma 2, c.c.

In sintesi, parte opponente nella prospettiva dell'intervenuta risoluzione contrattuale e invocando l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1526 c.c., ha contestato il diritto preteso dalla concedente società di leasing a trattenere gli importi corrisposti sino alla data di risoluzione contrattuale in quanto si verificherebbe un indebito arricchimento del concedente che finirebbe per cumulare la somma dei canoni incassati ed il valore residuo dei beni, ma nonostante tale contestazione non ha proposto né domanda di riduzione dell'importo dovuto né domanda di restituzione delle somme riservandosi di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni e per la restituzione delle somme indebitamente incassate dalla società opposta.

L'assunto attoreo non appare condivisibile.

Mette conto rilevare che laddove --- S.p.a. avesse profittato di tale clausola, chiedendo il giudizio la condanna della società utilizzatrice al versamento della penale inserita nella clausola n. 11, sarebbe indubbiamente potuto scattare il potere di riduzione d'ufficio del Giudice. Non a caso, proprio per evitare la scure dell'organo giudicante, la società concedente si è guardata bene dal proporre una simile domanda in sede monitoria. Non avvalendosi della penale, quindi, --- ha mostrato di fatto di accontentarsi della riconsegna dei beni e del pagamento dei soli canoni scaduti ed insoluti e non ha chiesto il pagamento dei canoni non ancora scaduti.

Orbene, ad avviso di questo Giudice non sussistono ragioni per ritenere eccessiva la ritenzione dei canoni già pagati da parte della società opposta, per due ragioni. La prima è che la società utilizzatrice - come invece sarebbe stato suo onere - non ha fornito elemento idoneo a consentire al Giudice un vaglio anche solo sufficiente: manca nelle allegazioni delle parti, ad esempio, una stima del valore reali dei beni mobili, sicché al Giudice è impedito qualunque tipo di raffronto. La seconda è che, stando a quanto può desumersi dal doc. 8 di parte opposta la X ha interrotto i pagamenti sin dal maggio 2011 ed ha ancora la materiale detenzione dei beni mobili che non sono stati ancora restituiti alla concedente e quindi per oltre 7 anni, pertanto l'ammontare dei canoni complessivamente pagati a M. probabilmente nemmeno riesce a compensare equamente l'utilizzo della cosa da parte della società convenuta.

Parte opponente deduce, infine, l'inammissibilità del procedimento monitorio attesa la natura illiquida del credito ingiunto in quanto, a dire dell'opponente non sarebbe determinabile l'equo compenso ed il risarcimento del danno. Ma anche tale contestazione è infondata in quanto, come sopra precisato, la società utilizzatrice ha ingiunto il pagamento dei soli canoni scaduti alla data della risoluzione e non anche del risarcimento del danno (clausola penale). Come risulta dallo stesso atto che ha

introdotto il presente giudizio, non vi è stata mai incertezza circa le condizioni contrattuali (canoni, tassi..) riferibili al contratto n.869779 con la conseguenza che, in sede monitoria, è stato possibile, per parte opposta, allegare al ricorso l'estratto conto, dal quale è stata ricavata con certezza la somma per la quale è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto. Le considerazioni sin qui svolte rivestono rilievo assorbente in ordine alle questioni sollevate circa la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. che sono del tutto generiche e pertanto infondate.

Si osserva che soltanto in sede di comparsa conclusionale parte opponente ha dedotto la nullità ex art. 1815 c.c. del contratto di locazione finanziaria a causa dell'applicazione di interessi usurari. Tale eccezione non può essere accolta perché tardiva oltre che estremamente generica. Invero la parte opponente ha inteso dedurre il carattere usurario delle pattuizioni in tema di interessi, riportando semplicemente che questi ultimi sarebbero stati determinati in difetto di valida pattuizione e manifestatamente eccessivi, senza precisare altro o indicarne i relativi parametri e metodi di calcolo. Inoltre ha eccepito che la loro determinazione oltrepasserebbe il tasso soglia usura previsto dalla legge, senza però individuare tale parametro. Tali contestazioni oltre che tardive sono infondate.

Alla luce delle sopra esposte argomentazioni deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Secondo il criterio della soccombenza l'opponente va condannata a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da X s.r.l. (oggi in concordato preventivo), nonché da Y Al. s.r.l. e da Z s.p.a., avverso il decreto ingiuntivo n. n. 27682/2013 emesso dal Tribunale di Milano in favore di I --- S.p.a. (oggi M. Italiano S.p.a.) così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 27682/2013 emesso in data 22.04. 2013 e depositato in data 29.7.2013; dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 27682/2013 emesso in data 22.04. 2013 e depositato in data 29.7.2013; condanna le parti opponenti al pagamento, in favore dell'opposto delle spese processuali che liquida nella somma complessiva di euro 8.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge da distrarsi ai sensi dell'art. 93 a favore dell'avv. *omissis* che si è dichiarato antistatario.